



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

Decisione N. 4183 del 26 luglio 2013

composto dai Signori:

Dott. Giuseppe Marziale

Presidente

Avv. Bruno De Carolis

Membro designato dalla Banca d'Italia
[Estensore]

Dott.ssa Claudia Rossi

Membro designato dalla Banca d'Italia

Avv. Michele Maccarone

Membro designato dal Conciliatore
Bancario e Finanziario

Prof. Avv. Maddalena Rabitti

Membro designato dal C.N.C.U.

IL CASO.it

nella seduta del 7/06/2012, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.

Fatto

La controversia verte sulla contestazione mossa dalla ricorrente in ordine alla regolarità di un credito finalizzato all'acquisto di un'automobile, che sarebbe stato regolato dall'intermediario convenuto a un tasso usurario, più che doppio rispetto a quello indicato in contratto, contestazione cui si aggiungono quelle dell'illegittima segnalazione in centrali dei rischi e della presenza di firme apocrife sul contratto, ad eccezione di quella relativa all'autorizzazione all'addebito sul c/c.

La ricorrente, in particolare, afferma che, in base al contratto, a fronte di un netto ricavo di € 30.000,00 avrebbe dovuto restituire l'importo di € 64.616,60 mediante il pagamento di n. 83 rate mensili, di cui n. 47 rate mensili di € 821,80 ciascuna in una prima fase, e n. 36 rate mensili di € 722,00 ciascuna in una seconda fase, con un costo d'incasso di € 1,30 per ogni rata. Nel contratto e nel documento di sintesi è dichiarato un TAEG pari al 12,84% nella prima fase ed un TAEG del 10,56% nella seconda fase. Da un calcolo di verifica, eseguito



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

moltiplicando le 83 rate mensili da corrispondere per l'importo medio di € 778,52, il TAEG effettivo applicato dall'intermediario era tuttavia risultato pari al 29,144%, superiore quindi di oltre 13 punti percentuali al tasso soglia del 15,99% per il periodo ottobre-dicembre 2010 (cfr. calcolo eseguito sul sito www.gruppomoney.it, accluso al ricorso). Avendo verificato come usurario il TAEG realmente applicato dall'intermediario, sin dal 5/09/2011, con raccomandata A/R la ricorrente chiedeva l'estinzione anticipata del finanziamento de quo ai sensi dell'art. 125-sexies del T.U.B. In mancanza di risposta dall'intermediario, sospendeva il pagamento delle rate in scadenza. L'intermediario procedeva allora a segnalare il suo nominativo nella Centrale dei rischi come debitrice insolvente, causandole ulteriori danni per averle impedito l'accesso a crediti bancari e/o finanziari di cui aveva bisogno.

Fa presente, in sostanza, che all'importo del finanziamento, ammontante a soli € 30.000,00, avrebbero dovuto sommarsi solo le spese assicurative "in abbinamento al credito", previste dai punti e) ed f) del contratto. Invece, come evidenziato nel reclamo del 16/12/2011, la ricorrente era stata indotta a stipulare indebitamente ben tre polizze assicurative; pertanto chiedeva il rimborso dell'importo di € 10.432,50, riportato alla lett. b) della distinta di cui al conteggio riepilogativo, in quanto illegittimo, essendo inutilmente aggiuntivo ai costi già dovuti per le due coperture assicurative indicate ai punti "e" (assicurazione GAP) ed "f" (premio assicurativo in abbinamento al credito).

In conclusione, la ricorrente domanda che l'ABF: a) accerti se al contratto sia stato applicato il TAEG convenuto dalle parti nel contratto o invece un tasso usurario pari al 29,144%, come risulterebbe dai conteggi dalla stessa effettuati. In caso di accertata irregolarità, domanda che la resistente sia condannata al rimborso degli interessi, ex art. 1815, 2° comma, c.c., con riserva di chiedere il risarcimento danni ex art. 644 c.p. e per aver segnalato illegittimamente il proprio nominativo nella Centrale Rischi; al risarcimento dei danni per il mancato invio del conto estintivo richiesto in data 5/9/2011; al rimborso di almeno due delle tre polizze assicurative sottoscritte «per la stessa auto e per lo stesso periodo».

Nelle sue controdeduzioni, la banca resistente afferma che nel mese di ottobre 2010 ha concesso alla ricorrente un finanziamento di € 44.779,00 con rimborso in 83 rate complessive, prima fase 47 rate mensili di € 821,80 al Tan 11,83 % - Taeg 12,84%; seconda fase 36 rate mensili di € 722,00 al Tan 9,95% - Taeg 10,56%.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Fa presente che la ricorrente ha sottoscritto contestualmente tre assicurazioni: una facoltativa, sul credito, a copertura dei rischi di "malattia, morte ed invalidità totale e permanente"; e due assicurazioni facoltative sul bene auto, denominate "Gap Più" e "Valore Sereno" per furto, incendio, distruzione per danno totale, eventi naturali e socio-politici, assistenza, tutela giudiziaria, rottura cristalli e *kasco*, come regolate dalle relative polizze collettive. Rileva che la ricorrente – nei suoi vari reclami – ha eccepito inizialmente la illegittimità delle voci di costo delle assicurazioni, disconoscendo solo successivamente le proprie firme, con richiesta di storno/rimborso e risarcimento danni. A tali doglianze, la banca replicava di non poter accogliere tali richieste in mancanza di un formale disconoscimento delle firme tramite denuncia alle autorità competenti.

In data 4/11/2011 ed in data 14/12/2011 comunicava, sia per le vie brevi sia con consegna diretta del documento al "legale rappresentante", l'importo dovuto per l'estinzione anticipata della pratica, come chiesto dalla ricorrente (rispettivamente, € 41.355,72 e € 41.824,08). Evidenza che nel corso del rapporto il finanziamento è stato caratterizzato da forti irregolarità nel pagamento delle rate, con il versamento di sole 11 delle 83 rate dovute per capitale oneri ed interessi (l'ultima mensilità versata risale al mese di febbraio 2012).

Al solo fine di agevolare la cliente nel rientro, la banca afferma di aver tentato di proporre anche soluzioni transattive, ma senza alcun riscontro positivo, tanto che, in presenza di una morosità persistente, la posizione è stata passata a sofferenza, dopo specifico preavviso, presso i sistemi d'informazione creditizia e dichiarata decaduta dal beneficio del termine.

Eccepisce che il ricorso sarebbe stato proposto l'11/02/2013, prima del decorso del termine di 30 giorni dal reclamo presentato in data 22/01/2013; peraltro sarebbe stata aggiunta una domanda nuova, riguardante il risarcimento dei danni per mancato invio del conteggio di estinzione anticipata. Eccepisce più specificamente l'inammissibilità del ricorso per evidente violazione del disposto del par. 4, Sez. I, delle "Disposizioni sui sistemi di risoluzioni stragiudiziale delle controversie", secondo cui "il ricorso ha ad oggetto la stessa contestazione del reclamo" e "il ricorso ai sistemi stragiudiziali non sostituisce, ma presuppone un'effettiva e soddisfacente interlocuzione tra l'intermediario e il cliente volta a



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

consentire il chiarimento delle rispettive posizioni e a favorire, ove possibile, una composizione bonaria dei possibili contrasti” (cita al riguardo varie decisioni ABF).

Con riguardo al TAEG del finanziamento, pari al 12,84%, afferma che esso risulta pienamente conforme alle normative di riferimento, anche in relazione alle tabelle di rilevazione trimestrale di periodo ex art. 121 TUB, come modificato anche a seguito del recepimento del d.lgs. n. 141/2010. Precisa che in tale indice, in ottemperanza alle disposizioni legislative, non sono state ricomprese le voci relative alle coperture assicurative facoltative, in quanto l'adesione alle stesse non era vincolante per l'ottenimento del credito o per ottenerlo a condizioni più favorevoli. Afferma la legittimità del TEG del finanziamento, pari al 15,04% e ricomprensivo quali elementi di calcolo le spese istruttoria pratica (pari a € 300,00), le spese incasso rata (pari a € 1,30 per ogni pagamento), le spese per invio dell'estratto conto (pari a € 0,09 al mese per 12) e l'assicurazione in abbinamento al credito (pari a € 2.091,50) (cfr. all. G – rilevazione tassi effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura).

Sostiene altresì che la ricorrente era stata adeguatamente informata del TAN e del TAEG che avrebbero concorso a comporre il tasso di interesse applicato al finanziamento, sia tramite foglio informativo, sia tramite documento di sintesi (cfr. contratto, all. A, art. 20).

Afferma inoltre che la domanda di finanziamento riportava la firma autografa della ricorrente, anche in relazione alle coperture assicurative; i versamenti delle rate sono avvenuti sul conto corrente bancario intestato alla ricorrente a seguito della firma apposta sul modulo RID, come dalla stessa ricorrente riconosciuto.

Quanto alla richiesta di risarcimento dei danni, l'intermediario eccepisce la mancanza di elementi di prova, di cui la ricorrente è onerata ex art. 2697 c.c., richiamando sul punto una precedente decisione del Collegio.

In conclusione, l'intermediario in via pregiudiziale eccepisce l'inammissibilità del ricorso per non corrispondenza dell'oggetto tra ricorso e preventivo reclamo, mentre in via principale chiede che il Collegio rigetti il ricorso perché infondato in fatto e in diritto.

Diritto

In via preliminare, è necessario esaminare le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla banca convenuta per mancata corrispondenza fra reclamo e ricorso.

Al riguardo, si osserva che le contestazioni sollevate dalla ricorrente, con l'assistenza di avvocati succedutisi nel tempo, appaiono esposte in modo articolato e non sempre coerente. In particolare, nel reclamo datato 22/1/2013 la ricorrente contesta l'usuraietà dei tassi applicati e domanda il rimborso degli interessi, corrisposti e da corrispondere, invocando le disposizioni di cui all'art. 644 c.p. e all'art. 1815, comma 2, cod. civ. Chiede altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'illegittima segnalazione nella centrale dei rischi, con conseguente impedimento ad accedere al credito bancario e finanziario di cui aveva bisogno. In una successiva lettera, sempre tramite avvocato, datata 22/3/2013, la contestazione si concentra sull'usuraietà degli interessi applicati. In una precedente lettera-reclamo, datata 17/4/2012 nel contestare la validità delle c.d. "polizze aggiuntive", si fa un generico accenno alla falsità delle firme con riserva di effettuare una perizia calligrafica, ma non si chiarisce se tale asserita falsità riguardi il contratto di finanziamento ovvero uno o più contratti assicurativi. Risulta un'ulteriore lettera, sottoscritta da un diverso avvocato (prodotta in modo non completo in allegato alle controdeduzioni della banca, priva di data leggibile) si insiste nella contestazione del premio assicurativo di € 10.432,50, ma non risulterebbe confermata la doglianza sulla falsità delle firme.

Nel ricorso invece, oltre alle domande di cui al reclamo sopra, datato 22/1/2013, viene richiesto il risarcimento dei danni per mancato invio del conteggio estintivo richiesto con lettera del 5/9/2011; viene altresì contestata la falsità delle firme apposte sul contratto di finanziamento, tranne quella relativa al RID; si chiede, infine, il rimborso dei premi relativi ad "almeno due polizze assicurative".

Ciò posto, di rende necessario valutare le domande e le contestazioni proposte nel ricorso per stabilirne l'ammissibilità in considerazione della sussistenza di analoghe precedenti domande e contestazioni presentate in sede di reclamo, posto che in base a un principio fondamentale del procedimento dinanzi a questo



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Arbitro *“il ricorso deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo”* (v. Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, Sez. VI, par.1).

Fatte queste premesse, si osserva che manca un reclamo recante la contestazione del mancato invio del conteggio estintivo, in quanto nella lettera, citata dalla ricorrente, datata 5/9/2011, ci si limita a chiedere di “comunicare e produrre” tale conteggio “al fine di verificare la fattibilità dell’operazione di estinzione anticipata”.

La domanda risarcitoria relativa all’omesso invio del conteggio estintivo è pertanto inammissibile.

Quanto alla contestazione della legittimità della segnalazione nella centrale dei rischi, si osserva che la ricorrente non produce alcun elemento atto a consentire l’esame della sua doglianza, la quale è del tutto generica, concretandosi in una mera enunciazione priva di alcun riscontro documentale. Per di più, nel ricorso si esprime una semplice “riserva” di chiedere il risarcimento: ne deriva che manca una specifica domanda sul punto e perciò la questione non può essere esaminata.

In relazione alle doglianze sull’apocriefa delle firme, si osserva che la contestazione non può ritenersi correttamente proposta e comunque non risulta assicurata la necessaria coerenza fra reclamo (v. cit. lettera del 17/4/2012) e ricorso (*“Le firme sul contratto di finanziamento sono tutte apocrife tranne quella che autorizzava l’addebito sul c/c bancario”*). La domanda, poi, si concreta in una doglianza generica e imprecisa, carente di qualsivoglia elemento di prova, anche solo descrittivo, per cui appare in ogni caso inammissibile.

Anche la domanda di “rimborso di almeno due polizze”, deve ritenersi inammissibile per assoluta indeterminatezza, oltre che per incoerenza con le contestazioni sollevate in sede di reclamo. Infatti, come sopra osservato, le doglianze presentate al riguardo non consentono di individuare quali siano esattamente i presupposti invocati dalla ricorrente a sostegno della sua pretesa, avendo in un primo tempo basato la contestazione (cfr. lettera 16/12/2011) sul fatto di essere stata indotta a stipulare indebitamente ben tre polizze assicurative, ma chiedendo il rimborso limitatamente al premio di € 10.432,50 (lettera “b” delle condizioni del contratto), con la motivazione che sarebbe inutilmente aggiuntivo rispetto ai costi già dovuti per le due coperture assicurative indicate ai punti “e” (assicurazione GAP) ed “f” (premio assicurativo in abbinamento al credito);



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

successivamente, come già osservato, è stata invece avanzato il più radicale dubbio concernente la falsità delle firme.

Risulta invece validamente proposta la domanda relativa all'asserita usurarietà delle condizioni economiche applicate al finanziamento, in merito alla quale si osserva quanto segue.

In base alle Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura, ai fini del calcolo del TEG (tasso effettivo globale) devono essere presi in considerazione (cfr. *C4. Trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del TEG*) le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza. In particolare, sono incluse – tra l'altro – le spese di istruttoria, le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, *“le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente”*. È inclusa altresì *“ogni altra spesa ed onere contrattualmente previsti, connessi con l'operazione di finanziamento”*.

Ciò posto, si osserva che appare non condivisibile l'assunto della resistente secondo cui nel relativo conteggio, *“in ottemperanza alle disposizioni legislative vigenti, non sono state ricomprese le voci relative alle coperture assicurative facoltative”* e quindi è stato considerato solo il premio relativo all'assicurazione *“in abbinamento al credito”*, pari ad € 2.091,50.

Le assicurazioni stipulate dalla ricorrente sono annoverate, infatti, nello schema contrattuale predisposto dalla resistente, tra quelle che compongono le *“condizioni economiche”* del credito finalizzato, e contemplate espressamente sub lettere b), e) ed f); se ne può dedurre l'evidente collegamento negoziale fra il contratto di finanziamento e le polizze, come pure il requisito, indicato dalla su citate Istruzioni della Banca d'Italia, della contestualità della conclusione dei contratti aventi a



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

oggetto i servizi assicurativi rispetto alla concessione del finanziamento (circostanza peraltro pacificamente ammessa).

Si tratta, inoltre, di contratti rientranti nell'usuale schema delle polizze collettive, basate su convenzioni dirette fra ente finanziatore e società di assicurazioni, cui il cliente è chiamato a prestare adesione e i cui costi sono inclusi nel capitale anticipato (v. contratti all.ti alle controdeduzioni della banca).

Va in proposito ricordata la rigorosa prescrizione adottata dalla norma penale, secondo cui *"per la determinazione del tasso usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito"* (art. 644, comma 4, cod. penale).

Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene che i premi assicurativi di cui trattasi debbano essere inclusi nella determinazione del TEGM (tasso effettivo globale medio), rilevante ai fini dell'usura, tenuto conto delle indicazioni e dei criteri recati dalle Istruzioni della Banca d'Italia.

Dal relativo calcolo effettuato in conformità ai parametri indicati nelle citate Istruzioni, il TEGM (tasso effettivo globale medio) risulta superiore al 30 per cento su base annua e comunque superiore al tasso soglia relativo al periodo 1° ottobre 2009 – 31 dicembre 2010, pari al 15,99 per cento (v. D.M. 24/9/2010, recante i tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura).

Trova applicazione, pertanto, la regola secondo la quale "se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi" (art. 1815 cod. civile).

In conclusione il Collegio, in accoglimento parziale del ricorso, visto il disposto dell'art. 1815, comma 2, cod. civ., dichiara la nullità delle clausole che stabiliscono gli interessi applicati al contratto di finanziamento di cui trattasi. Conseguentemente, dichiara che non sono dovuti interessi e dispone che l'intermediario convenuto rimborsi alla ricorrente l'ammontare complessivo di quanto finora dalla stessa corrisposto a tale titolo.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 4183 del 26 luglio 2013

Dispone inoltre che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE

IL CASO.it